

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE

OFTAL SARDEGNA

PREMESSA.

La Sezione della Sardegna è composta da 10 (dieci) sottosezioni diocesane. A causa di questa diversa articolazione rispetto alle altre sezioni dell'Associazione, l'articolo 36 del regolamento dell'Associazione OFTAL, Associazione di Culto e Religione, con sede in Trino Vercellese, dà ad essa la possibilità di essere disciplinata da proprio regolamento pur nel rispetto delle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento dell'Associazione.

LA SEZIONE SARDEGNA

La Sezione Sardegna si articola in 10 (dieci) sottosezioni diocesane (tante quante sono le diocesi della Sardegna).

ART. 1

ORGANI DELLA SEZIONE

- L'Assemblea **Regionale** degli associati
- Il Consiglio Direttivo **Regionale**
- L'Assistente Spirituale delegato della CES
- Il Presidente **Regionale**
- Il Capo Medico
- Il Tesoriere
- Il Collegio dei Revisori dei Conti (3+1 supplente)

ART. 2

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea degli associati è composta dagli iscritti all'associazione che fanno parte delle diocesi della Sardegna che vengono costituite in sottosezioni.

Hanno diritto di voto e possono essere eletti gli associati che hanno compiuto il 18° anno di età e abbiano partecipato, **nell'ultimo quinquennio ad almeno due pellegrinaggi e ad attività organizzate dall'associazione**; (vedi art. 23 comma 2 del Regolamento dell'associazione).

L'assemblea dovrà essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo della Sezione.

L'assemblea dovrà inoltre essere convocata per:

- a) L'elezione dei delegati della Sezione all'assemblea dei delegati dell'associazione;
- b) L'elezione del Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 3**IL DELEGATO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE SARDA**

Il delegato della CONFERENZA EPISCOPALE SARDA (CES) è nominato dalla CES e rappresenta i Vescovi delle diocesi della Sardegna.

Al delegato dei Vescovi, scelto tra gli Assistenti nominati nelle sottosezioni, fanno capo le iniziative spirituali e religiose della sezione in via promozionale, esecutiva e ratifica.

Egli può farsi coadiuvare dagli assistenti diocesani nominati dai singoli Vescovi.

Il delegato CES, o altro assistente diocesano in sua vece, fa parte del Consiglio Direttivo.

ART. 4**IL PRESIDENTE REGIONALE:**

1 - è nominato dalla Conferenza Episcopale Sarda individuandolo tra tre consiglieri eletti nelle diocesi e indicati a seguito di votazione dal Consiglio Direttivo Regionale.

Inoltre Vedi art. 28 del regolamento generale delle sezioni.

ART. 5**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è così composto:

**PRESIDENTE
DELEGATO CES o SUO VICE
TRE RAPPRESENTANTI DI OGNI SOTTOSEZIONE DIOCESANA
CAPO MEDICO
TESORIERE**

Il consiglio Direttivo entra in carica **dopo la nomina del Presidente Regionale da parte della CES.**

Al C.D. spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (vedi Regolamento generale dell'associazione art. 24 punti 5/6/7/8/9/10/11).

ART. 6

Il C.D. è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri che lo compongono.

Le delibere del C.D. sono valide se approvate con maggioranza dei membri presenti, prevalendo in caso di parità il voto del Presidente.

ART. 7**COMITATO ELETTORALE**

In occasione delle elezioni viene nominato dal C.D. un Comitato Elettorale della Sezione composto da cinque soci, che non potranno essere votati e non potranno entrare a far parte del C.D. e dal delegato della CES. Esso provvederà allo spoglio delle schede e alla proclamazione degli eletti.

Per ogni diocesi saranno costituiti, a cura del Consiglio Diocesano uscente, i Comitati elettorali diocesani formati da tre iscritti che non potranno essere candidati e dall'Assistente diocesano.

Ad essi saranno forniti dal Consiglio Diocesano gli elenchi dei soci della diocesi aventi diritto al voto e quello dei soci eleggibili (vedi art. 26 punti 2/3/4/5/6).

I comitati elettorali delle sottosezioni provvederanno a compilare la lista dei candidati (in numero non superiore a dieci) individuandoli tra coloro che hanno dichiarato la propria disponibilità e tra tutti gli altri soci eleggibili, tenendo conto che i candidati abbiano assicurato:

- una presenza assidua e un buon servizio alla associazione ;
- un impegno generoso di vita cristiana.

I comitati elettorali dovranno fare in modo, se possibile, che i candidati provengano da diverse zone della diocesi.

Ciascun elettore potrà esprimere massimo sei preferenze.

REGOLAMENTO ELETTORALE

Le operazioni di voto, se non disposto diversamente dal C.D. uscente, si svolgono in ciascuna diocesi e sono seguite dai membri del comitato elettorale diocesano i quali raccoglieranno, all'atto dell'espressione del voto, la firma dell'elettore sull'elenco degli elettori;

L'urna con le schede votate viene sigillata e consegnata, unitamente all'elenco degli elettori, al Comitato Elettorale della Sezione. Il voto può essere espresso dal socio impedito che fosse impossibilitato a recarsi nel luogo fissato per le votazioni e che ne facesse richiesta al Comitato Elettorale diocesano, entro la data fissata dal Comitato stesso, anche presso la propria abitazione.

Lo scrutinio dei voti avverrà a cura del Comitato Elettorale della Sezione.

Accertata la regolarità delle elezioni, il Comitato Elettorale della Sezione, proclamerà gli eletti per ogni singola diocesi.

ART. 8**LE SOTTOSEZIONI**

L'articolazione della Sezione in sottosezioni diocesane comporta l'esistenza, in ogni sottosezione dei seguenti organi:

- L'assemblea degli associati alla sottosezione formata dai soci effettivi iscritti alla sottosezione.
- L'assistente spirituale nominato dal Vescovo per ogni sottosezione.

- Il Consiglio Diocesano (i sei consiglieri eletti più il consigliere nominato dal Vescovo e l'assistente spirituale).

- Il coordinatore della sottosezione.

Il Consiglio diocesano può nominare responsabili di zona che entrano a far parte del Consiglio con voto consultivo.

Le sottosezioni dovranno far capo esclusivamente e direttamente alla sezione da cui dipendono.

Art. 9

L'ASSEMBLEA DELLA SOTTOSEZIONE

Essa è composta dagli iscritti della sottosezione diocesana. Ad essa spetta:
Dare indicazioni al Consiglio Diocesano circa le iniziative e i programmi della sottosezione;

Limitatamente ai soci inseriti nella lista elettorale:

- a) l'elezione di n° 6 rappresentanti della sottosezione da scegliere tra quelli indicati nella lista dei candidati a cura del comitato elettorale diocesano.
- b) L'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Sezione in riunione assemblea plenaria con gli iscritti delle altre sottosezioni diocesane.

Art. 10

L'ASSISTENTE DIOCESANO

E' nominato dal Vescovo della diocesi. Assiste gli iscritti della sottosezione negli incontri di formazione spirituale, particolarmente nella riflessione sul tema spirituale previsto per i pellegrinaggi.

Partecipa ai lavori del Consiglio Diocesano e dell'Assemblea della sottosezione.

Può farsi rappresentare da uno degli assistenti diocesani

ART. 11

IL CONSIGLIO DIOCESANO

E' composto da:

- sei rappresentanti eletti nella sottosezione;
- un rappresentante nominato dal Vescovo;
- l'assistente spirituale nominato dal Vescovo;

Al consiglio spetta:

- organizzare la partecipazione degli iscritti alle iniziative della Sezione e della sottosezione;
- tenere informati gli iscritti sui programmi della Sezione e della sottosezione (vedi programma scritto);
- consegnare alla Sezione il programma delle attività della sottosezione entro il 31 dicembre di ogni anno;
- compiere gli atti di ordinaria amministrazione necessari alla vita della sottosezione nel pieno rispetto dello statuto dell'associazione e del regolamento della Sezione;
- nominare i responsabili di zona che possono essere invitati al consiglio direttivo diocesano senza diritto di voto.

- riunirsi alla vigilia delle riunioni dei consigli regionali e delle Assemblee Regionali e diocesane per esaminare gli o.d.g.

ART. 12

COORDINATORE DI ZONA

Il coordinatore della diocesi e del consiglio diocesano viene eletto all'interno del consiglio a maggioranza ed a scrutinio segreto. La sua nomina dovrà avere la ratifica dal Vescovo della diocesi.

I suoi compiti sono:

- presiedere il Consiglio Diocesano;
- tenere i contatti con il Vescovo unitamente all'assistente spirituale per raccogliere le Sue istruzioni e suggerimenti;
- coordinare le iniziative diocesane;
- curare l'esecuzione delle iniziative della Sede e della Sezione;
- rappresentare la sottosezione per gli atti di sua competenza;
- tenere i contatti con il Presidente del Consiglio Direttivo della Sezione.

ART. 13

DECADENZA DALL' INCARICO

In caso di assenza ingiustificata, per tre volte consecutive, alla riunione del consiglio diocesano e/o del consiglio regionale il consigliere sarà considerato decaduto e sostituito con il primo dei non eletti della lista diocesana.

Per quant'altro non contemplato nel presente regolamento della Sezione Sardegna valgono le norme contenute nel regolamento OFTAL Associazione di Culto e Religione.